REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 109 del 10/09/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL PROGETTO DI "RIPOPOLAMENTO SALMONICOLO CON TROTE DI CEPPO MEDITERRANEO IN PROVINCIA DI SALERNO - COMUNE DI PONTECAGANO FAIANO (SA)" PROPOSTO DALL' ASD - SEZIONE PROVINCIALE DI SALERNO AFFILIATA ALLA FIPSAS (FEDERAZIONE ITALIANA DELLA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE) - CUP 8081.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";

d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;

e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
   e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
      - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
      - gli istruttori VIA/VI/VAS;
   e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

f. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

g. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";

h. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

i. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

j. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

k. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto "*nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

l. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0355218 in data 18.05.2017 contrassegnata con CUP 8081, dall' ASD – Sezione Provinciale di Salerno affiliata alla FIPSAS (Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee), con sede in Pontecagnano Faiano (SA) in Via Giacomo Budetti n. 134 (C.F. 95080950652), ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto di "Ripopolamento salmonicolo con trote di ceppo mediterraneo in provincia di Salerno - Comune di Pontecagano Faiano (SA)";

b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Gemma D'Aniello e dal dott. Antonio Manna;

c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0379043 del 29.05.2017, l' ASD – Sezione Provinciale di Salerno affiliata alla FIPSAS (Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee) ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 0462155 del 04.07.2017 e prot. reg. n. 0509286 del 25.07.2017;

d. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0632460 del 27.09.2017, l' ASD – Sezione Provinciale di Salerno affiliata alla FIPSAS (Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee) ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 039591 del 18.01.2018, prot. n. 205530 del 28.03.2018 e prot. n. 0212333 del 30.03.2018;

RILEVATO:

a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 15.05.2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: "*decide di determinarsi come segue.*

Considerato che

- *In regione Campania sono assenti strumenti di gestione che forniscano criteri ed indirizzi per l'esercizio della pesca e le attività di tutela della risorsa ittica nelle acque interne della regione così come previsti dalla L.R. n. 17/2013 (Piani ittici regionali e provinciali e carte ittiche);*
- *una corretta gestione delle immissioni dovrebbe prevedere una duplice fase: immissione di materiale adulto a scopo alieutico e immissione di novellame a scopo di conservazione: la prima fase permette di ridurre la pressione di pesca e con la seconda fase si garantisce l'incremento delle popolazioni salmonicole; tali immissioni dovrebbero, però, tener conto di indagini aggiornate sulla composizione e consistenza delle popolazioni;*
- *gli studi e le analisi fornite a supporto della progettazione risultano alquanto datati (tra il 2008 e il 2010) in considerazione della vulnerabilità delle aree interessate dai ripopolamenti e non sono stati specificamente effettuati nelle aree di intervento. Pertanto, le valutazioni effettuate per definire il numero di esemplari da immettere nei corsi d'acqua potrebbero*

risultare non adeguatamente dimensionate allo stato attuale della fauna; a seguito della richiesta di integrazioni il proponente dichiara inoltre di non avere a disposizione studi più recenti;

- *i corsi d'acqua inclusi nei SIC umido-fluviali del Parco del Cilento e Vallo di Diano, sono contraddistinti da ridotta biomassa ittica e da popolamenti ittici composti di un numero di specie limitato (solitamente 3-4), anche quando arricchiti da specie alloctone (Fonte: Piano di gestione dei Siti Fluviali del PNCVDA).*
- *l'art. 13 della L.R. 17/2003 stabilisce che le province, possono avvalersi delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 8, affidando loro, sulla base di apposite convenzioni, l'esercizio delle attività di ripopolamento o immissione di fauna ittica. Da tale disposizione normativa risulta evidente che le associazioni*
- *Per il SIC "Alta Valle del Fiume Calore - Lucano (Salernitano)" tra le misure di conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017 è presente la seguente: "E' fatto divieto di immissione di fauna ittica a scopo alieutico; sono fatti salvi gli interventi di reintroduzione o ripopolamento autorizzati dal soggetto gestore in base al piano di gestione (Lampetra planeri, Alburnus albidus, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma)".*
- *Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni nell'esprimere il sentito di cui al DPR 357/97 con propria nota prot. n. 4634 del 22/03/2018 rileva che*
  - *le immissioni di fauna ittica a scopo alieutico sono vietate in quanto in contrapposizione con le misure di conservazione di cui alla DGR n. 795/2017*
  - *sono consentiti esclusivamente gli interventi di reintroduzione o ripopolamento autorizzati dal soggetto gestore in base al Piano di Gestione, quindi come azioni direttamente connesse e necessarie alla conservazione di specie e habitat di cui agli Allegati della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97;*
  - *il Piano di gestione per i SIC fluviali, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco del PNCVD n. 44 del 9/12/2010 non prevede tra gli interventi per la gestione di conservazione degli habitat e delle specie il ripopolamento di salmonidi*
  - *il piano di gestione per i SIC fluviali prevede tra gli interventi con priorità alta il monitoraggio delle specie ittiche*
  - *Con riferimento al regolamento delle aree contigue del Parco (DPGRC n. 516 del 26/03/2001 art. 4 bis) il Parco segnala che:*
  - *l'Amministrazione Provinciale redige annualmente un Piano delle Immissioni faunistiche indicando le specie e le sottospecie da impiegare, le località e la quantità da immettere e le motivazioni scientifiche dell'intervento;*
  - *il piano deve essere approvato dall'organismo di gestione dell'area protetta. Sino alla compilazione di detto piano sono vietate nelle aree contigue immissioni di specie ittiche;*
  - *quanto previsto dal regolamento delle aree contigue del parco si applica non solo al Fiume Calore Lucano ma anche al Tanagro;*
- *Non risulta ancora acquisito il Nulla Osta dell'Ente Riserva regionale Foce Sele Tanagro;*
- *Nella relazione di incidenza e nelle integrazioni alla stessa è segnalata la volontà di immettere esemplari anche in tratti non in concessione senza motivare adeguatamente e dal punto di vista scientifico tale necessità;*
- *la Provincia di Salerno con nota prot. n. 26732 del 27/01/2015 invita l'associazione a non immettere materiale ittico nelle acque in concessione al fine di salvaguardare l'integrità delle specie esistenti, in assenza di un piano scientifico finalizzato alla conservazione dei salmonidi. Tale Piano viene considerato dunque essere elemento imprescindibile per l'immissione di materiale ittico nelle acque della Provincia;*
- *esiste discrasia tra la previsione di cui all'art. 4 della Convenzione n. 129033 del 14/06/2016 tra la Provincia di Salerno e la FIPSAS che impone il ripopolamento con 7000 trotelle fario cm 6/9 e Kg 100 di trote adulte e la previsione di cui allo Studio di Incidenza di immissione di 20.000 trotelle di cm 4/5 e 150 Kg di adulti del ceppo macrostigma;*

- *esiste discrasia tra la previsione di cui all'art. 4 della Convenzione n. 129025 del 14/06/2016 tra la Provincia di Salerno e la FIPSAS che impone il ripopolamento con 5114 trotelle fario cm 6/9 e Kg 72 di trote adulte e la previsione di cui allo Studio di Incidenza di immissione di 100 Kg di adulti e trotelle di cm 4/5 del ceppo macrostigma;*
- *esiste discrasia tra la previsione di cui all'art. 4 della Convenzione n. 129828 del 14/06/2016 tra la Provincia di Salerno e la FIPSAS che impone il ripopolamento con 6000 trotelle fario cm 6/9 e Kg 80 di trote adulte e la previsione di cui allo Studio di Incidenza di immissione di 100 Kg di adulti e trotelle di cm 4/5 del ceppo macrostigma;*
- *esiste discrasia tra la previsione di cui all'art. 4 della Convenzione n. 192956 del 31/07/2014 tra la Provincia di Salerno e la FIPSAS che impone il ripopolamento con 12.500 trotelle fario cm 6/9 e Kg 180 di trote adulte e la previsione di cui allo Studio di Incidenza di immissione di 200 Kg di adulti e 28.000 trotelle di cm 4/5 del ceppo macrostigma;*
- *non sono presenti le adeguate certificazioni inerenti gli impianti ittiogenici atte a fornire materiale per il ripopolamento richiesto. Agli atti, infatti, risulta un solo reperto di tracciabilità genetica animale datato 2012 e riferibile all'impianto di itticoltura di Luigi Mancino sito in Potenza che non è riconducibile al Centro Regionale ISCA di Ceraso citato nello Studio di Incidenza come centro da cui si preleverà il materiale per il ripopolamento;*
- *gli interventi di ripopolamento e reintroduzione possono generare interferenze significative sul mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle altre specie di pesci tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CE "Habitat", per effetto della competizione per le medesime risorse che può determinarsi tra le specie presenti e quelle massicciamente e periodicamente introdotte. A tal proposito sono assolutamente necessarie attività di monitoraggio, campionamento, analisi della carrying capacity e della pressione di pesca volte a garantire la migliore integrazione possibile tra esigenze di tutela naturalistica e esigenze economiche, al fine di trovare un compromesso tra le esigenze della pesca sportiva e il rispetto delle popolazioni di fauna ittica locale.*
- *Pur comprendendo che il prelievo ittico per pesca sportiva non accompagnato da una gestione corretta delle attività alieutiche, mediante ripopolamenti, sorveglianza e regolamentazioni può determinare un significativo impatto negativo sulle specie ittiche tutelate, in considerazione anche dell'assenza di divieto di pesca nei siti Natura 2000 generando un concreto rischio di riduzione delle popolazioni ittiche, le attività così come proposte, in assenza di strumenti di regolamentazione vigenti, non permettono di escludere incidenze negative significative su tutti i siti Natura 2000 interessati per la mancanza di dati di monitoraggio aggiornati, per assenza di informazioni certe sulla provenienza del materiale ittico da immettere, per la discrasia tra i calcoli effettuati dall'associazione e quelli presenti nelle convenzioni firmate con la Provincia, per la mancanza di studi volti a definire con precisione quale sia il ceppo di trota più adatto (fario o macrostigma) alle immissioni nei tratti fluviali indicati.*

Viste

- *le integrazioni trasmesse dal proponente con note prot. n. 39591 del 18/01/2018 e prot. n. 212333 del 30/03/18;*
- *i pareri dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (prot. n. 553 del 14/07/2017) e (prot. n. 119 del 07/02/2018);*
- *il parere dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (prot. n. 4634 del 22/03/2018);*

Pertanto, la Commissione decide di esprimere parere sfavorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata per l'intervento di immissione di trote di ceppo macrostigma nei tratti richiesti.

Si rappresenta alla spett.le UOD 50 07 05 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura la necessità che vengano adottati gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle attività connesse alla pesca nei corpi idrici interni (Piani ittici e carte ittiche) affinché tutti i soggetti interessati possano disporre di indirizzi sulle modalità di svolgimento delle attività di ripopolamento."

b. che l'esito della Commissione del 15.05.2018, così come sopra riportato, è stato comunicato - ai

sensi dell'Art.10 Bis della L. 241/90 - all' ASD – Sezione Provinciale di Salerno affiliata alla FIPSAS (Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee) con nota prot. reg. n. 0397528 del 20.06.2018;

c. che l' ASD – Sezione Provinciale di Salerno affiliata alla FIPSAS (Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 15.05.2017, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:
- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 9/2010;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere negativo di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 15.05.2018, relativamente al progetto di "Ripopolamento salmonicolo con trote di ceppo mediterraneo in provincia di Salerno - Comune di Pontecagano Faiano (SA)" proposto dall' ASD – Sezione Provinciale di Salerno affiliata alla FIPSAS (Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee), con sede in Pontecagnano Faiano (SA) in Via Giacomo Budetti n. 134 (C.F. 95080950652) per le seguenti motivazioni:
   Considerato che:
   - In regione Campania sono assenti strumenti di gestione che forniscano criteri ed indirizzi per l'esercizio della pesca e le attività di tutela della risorsa ittica nelle acque interne della regione così come previsti dalla L.R. n. 17/2013 (Piani ittici regionali e provinciali e carte ittiche);
   - una corretta gestione delle immissioni dovrebbe prevedere una duplice fase: immissione di materiale adulto a scopo alieutico e immissione di novellame a scopo di conservazione: la prima fase permette di ridurre la pressione di pesca e con la seconda fase si garantisce l'incremento delle popolazioni salmonicole; tali immissioni dovrebbero, però, tener conto di indagini aggiornate sulla composizione e consistenza delle popolazioni;
   - gli studi e le analisi fornite a supporto della progettazione risultano alquanto datati (tra il 2008 e il 2010) in considerazione della vulnerabilità delle aree interessate dai ripopolamenti

e non sono stati specificamente effettuati nelle aree di intervento. Pertanto, le valutazioni effettuate per definire il numero di esemplari da immettere nei corsi d'acqua potrebbero risultare non adeguatamente dimensionate allo stato attuale della fauna; a seguito della richiesta di integrazioni il proponente dichiara inoltre di non avere a disposizione studi più recenti;

- i corsi d'acqua inclusi nei SIC umido-fluviali del Parco del Cilento e Vallo di Diano, sono contraddistinti da ridotta biomassa ittica e da popolamenti ittici composti di un numero di specie limitato (solitamente 3-4), anche quando arricchiti da specie alloctone (Fonte: Piano di gestione dei Siti Fluviali del PNCVDA).
- l'art. 13 della L.R. 17/2003 stabilisce che le province, possono avvalersi delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 8, affidando loro, sulla base di apposite convenzioni, l'esercizio delle attività di ripopolamento o immissione di fauna ittica. Da tale disposizione normativa risulta evidente che le associazioni
- Per il SIC "Alta Valle del Fiume Calore - Lucano (Salernitano)" tra le misure di conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017 è presente la seguente: "E' fatto divieto di immissione di fauna ittica a scopo alieutico; sono fatti salvi gli interventi di reintroduzione o ripopolamento autorizzati dal soggetto gestore in base al piano di gestione (Lampetra planeri, Alburnus albidus, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma)".
- Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni nell'esprimere il sentito di cui al DPR 357/97 con propria nota prot. n. 4634 del 22/03/2018 rileva che
  - le immissioni di fauna ittica a scopo alieutico sono vietate in quanto in contrapposizione con le misure di conservazione di cui alla DGR n. 795/2017
  - sono consentiti esclusivamente gli interventi di reintroduzione o ripopolamento autorizzati dal soggetto gestore in base al Piano di Gestione, quindi come azioni direttamente connesse e necessarie alla conservazione di specie e habitat di cui agli Allegati della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97;
  - il Piano di gestione per i SIC fluviali, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco del PNCVD n. 44 del 9/12/2010 non prevede tra gli interventi per la gestione di conservazione degli habitat e delle specie il ripopolamento di salmonidi
  - il piano di gestione per i SIC fluviali prevede tra gli interventi con priorità alta il monitoraggio delle specie ittiche
  - Con riferimento al regolamento delle aree contigue del Parco (DPGRC n. 516 del 26/03/2001 art. 4 bis) il Parco segnala che:
  - l'Amministrazione Provinciale redige annualmente un Piano delle Immissioni faunistiche indicando le specie e le sottospecie da impiegare, le località e la quantità da immettere e le motivazioni scientifiche dell'intervento;
  - il piano deve essere approvato dall'organismo di gestione dell'area protetta. Sino alla compilazione di detto piano sono vietate nelle aree contigue immissioni di specie ittiche;
  - quanto previsto dal regolamento delle aree contigue del parco si applica non solo al Fiume Calore Lucano ma anche al Tanagro;
- Non risulta ancora acquisito il Nulla Osta dell'Ente Riserva regionale Foce Sele Tanagro;
- Nella relazione di incidenza e nelle integrazioni alla stessa è segnalata la volontà di immettere esemplari anche in tratti non in concessione senza motivare adeguatamente e dal punto di vista scientifico tale necessità;
- la Provincia di Salerno con nota prot. n. 26732 del 27/01/2015 invita l'associazione a non immettere materiale ittico nelle acque in concessione al fine di salvaguardare l'integrità delle specie esistenti, in assenza di un piano scientifico finalizzato alla conservazione dei salmonidi. Tale Piano viene considerato dunque essere elemento imprescindibile per l'immissione di materiale ittico nelle acque della Provincia;
- esiste discrasia tra la previsione di cui all'art. 4 della Convenzione n. 129033 del 14/06/2016 tra la Provincia di Salerno e la FIPSAS che impone il ripopolamento con 7000 trotelle fario cm 6/9 e Kg 100 di trote adulte e la previsione di cui allo Studio di Incidenza di immissione di 20.000 trotelle di cm 4/5 e 150 Kg di adulti del ceppo macrostigma;

- esiste discrasia tra la previsione di cui all'art. 4 della Convenzione n. 129025 del 14/06/2016 tra la Provincia di Salerno e la FIPSAS che impone il ripopolamento con 5114 trotelle fario cm 6/9 e Kg 72 di trote adulte e la previsione di cui allo Studio di Incidenza di immissione di 100 Kg di adulti e trotelle di cm 4/5 del ceppo macrostigma;
- esiste discrasia tra la previsione di cui all'art. 4 della Convenzione n. 129828 del 14/06/2016 tra la Provincia di Salerno e la FIPSAS che impone il ripopolamento con 6000 trotelle fario cm 6/9 e Kg 80 di trote adulte e la previsione di cui allo Studio di Incidenza di immissione di 100 Kg di adulti e trotelle di cm 4/5 del ceppo macrostigma;
- esiste discrasia tra la previsione di cui all'art. 4 della Convenzione n. 192956 del 31/07/2014 tra la Provincia di Salerno e la FIPSAS che impone il ripopolamento con 12.500 trotelle fario cm 6/9 e Kg 180 di trote adulte e la previsione di cui allo Studio di Incidenza di immissione di 200 Kg di adulti e 28.000 trotelle di cm 4/5 del ceppo macrostigma;
- non sono presenti le adeguate certificazioni inerenti gli impianti ittiogenici atte a fornire materiale per il ripopolamento richiesto. Agli atti, infatti, risulta un solo reperto di tracciabilità genetica animale datato 2012 e riferibile all'impianto di itticoltura di Luigi Mancino sito in Potenza che non è riconducibile al Centro Regionale ISCA di Ceraso citato nello Studio di Incidenza come centro da cui si preleverà il materiale per il ripopolamento;
- gli interventi di ripopolamento e reintroduzione possono generare interferenze significative sul mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle altre specie di pesci tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CE “Habitat”, per effetto della competizione per le medesime risorse che può determinarsi tra le specie presenti e quelle massicciamente e periodicamente introdotte. A tal proposito sono assolutamente necessarie attività di monitoraggio, campionamento, analisi della carrying capacity e della pressione di pesca volte a garantire la migliore integrazione possibile tra esigenze di tutela naturalistica e esigenze economiche, al fine di trovare un compromesso tra le esigenze della pesca sportiva e il rispetto delle popolazioni di fauna ittica locale.
- Pur comprendendo che il prelievo ittico per pesca sportiva non accompagnato da una gestione corretta delle attività alieutiche, mediante ripopolamenti, sorveglianza e regolamentazioni può determinare un significativo impatto negativo sulle specie ittiche tutelate, in considerazione anche dell’assenza di divieto di pesca nei siti Natura 2000 generando un concreto rischio di riduzione delle popolazioni ittiche, le attività così come proposte, in assenza di strumenti di regolamentazione vigenti, non permettono di escludere incidenze negative significative su tutti i siti Natura 2000 interessati per la mancanza di dati di monitoraggio aggiornati, per assenza di informazioni certe sulla provenienza del materiale ittico da immettere, per la discrasia tra i calcoli effettuati dall’associazione e quelli presenti nelle convenzioni firmate con la Provincia, per la mancanza di studi volti a definire con precisione quale sia il ceppo di trota più adatto (fario o macrostigma) alle immissioni nei tratti fluviali indicati.

Viste

- le integrazioni trasmesse dal proponente con note prot. n. 39591 del 18/01/2018 e prot. n. 212333 del 30/03/18;
- i pareri dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (prot. n. 553 del 14/07/2017) e (prot. n. 119 del 07/02/2018);
- il parere dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (prot. n. 4634 del 22/03/2018);

Si rappresenta alla spett.le UOD 50 07 05 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura la necessità che vengano adottati gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle attività connesse alla pesca nei corpi idrici interni (Piani ittici e carte ittiche) affinché tutti i soggetti interessati possano disporre di indirizzi sulle modalità di svolgimento delle attività di ripopolamento.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione

sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. **DI** trasmettere il presente atto:
   3.1 al proponente ASD – Sezione Provinciale di Salerno affiliata alla FIPSAS (Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee) - Via Giacomo Budetti n. 134 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA);
   3.2 alla UOD 50 07 05 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura;
   3.3 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
   3.4 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio